



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE GLI SCARTI DA GIARDINO
DESTINATI AL COMPOSTAGGIO

Il Municipio di Melide,

- in considerazione della rispondenza positiva riscontrata nell'utilizzazione dell'area comunale di compostaggio;
- tenuto conto dei suggerimenti espressi anche in sede di Consiglio Comunale tendenti ad introdurre la consegna spontanea con un "Giro Verde" organizzato dai servizi comunali in favore dell'utenza;
- visto che la superficie dell'area di compostaggio offre la possibilità di aumentare il quantitativo di scarti vegetali depositato;
- preso atto della volontà di attuare una gestione dei rifiuti a livello intercomunale;
- richiamati gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

ordina:

- Art. 1** È agibile quale area di compostaggio comunale la ex cava di San Martino (cava bianca), sita al mappale n° 706 RFD di Melide.
- Art. 2** Gli scarti vegetali provenienti da orti, giardini, siepi, ecc. possono essere consegnati presso questa piazza di compostaggio negli orari d'apertura. Non è autorizzata la consegna e il deposito di vegetali provenienti da disboscamenti, lavori di selvicoltura e cantieri edili.
- Art. 3** Sono autorizzati all'utilizzo dell'area di compostaggio per il deposito di scarti vegetali unicamente:
- ▶ i cittadini domiciliati o residenti a Melide, Bissone, Paradiso e Vico Morcote;
 - ▶ i Comuni di Melide, Bissone, Paradiso e Vico Morcote, secondo i sistemi di raccolta applicati sui rispettivi territori;
 - ▶ i giardinieri, autorizzati dai rispettivi Municipi, che operano sui territori dei comuni di Melide, Bissone, Paradiso e Vico Morcote.
- Art. 4** Gli scarti vegetali non possono essere deposti nei sacchi di plastica per rifiuti domestici e devono essere consegnati puliti da ogni materiale estraneo, quali sassi, terra, filo di ferro, sacchi o legacci di plastica. Si dovranno separare i rami di medie dimensioni da erba e foglie, come indicato in loco. All'interno di tutta l'area è vietato il deposito di rifiuti edili, materiali di demolizione e scavo, ghiaia, sassi e rifiuti di ogni altro genere.
- Art. 5** L'area di compostaggio è agibile nei seguenti orari:
- ▶ gennaio, febbraio e dicembre:
mercoledì pomeriggio dalle 13.30 alle 17.00



- ▶ da marzo a novembre:
 - mercoledì pomeriggio dalle 13.30 alle 17.00
 - sabato pomeriggio dalle 13.30 alle 17.00

Art. 6 Al di fuori degli orari d'apertura dell'area di compostaggio, sono autorizzate unicamente le consegne ed i depositi di scarti vegetali provenienti da trattamenti di aree pubbliche comunali o da raccolte pubbliche (giro verde, benne, ecc.).

Art. 7 Il deposito di un quantitativo normale di scarti vegetali è gratuito. Sono considerati normali i quantitativi che non oltrepassano il volume giornaliero di 6 m³, misurati sull'automezzo.

Il deposito di un quantitativo di scarti vegetali che oltrepassa il volume di 6 m³ è considerato eccezionale. Per l'eccedenza tra il quantitativo normale e quello speciale è dovuta una tassa pari al costo al m³ definito al art. 13, relativo all'anno precedente.

La tassa sarà emessa dal Comune di provenienza degli scarti depositati.

Art. 8 Nel Comune di Melide è istituito un servizio per la raccolta degli scarti vegetali a domicilio, denominato "Giro verde", effettuato dagli operai comunali.

Esso si terrà il martedì a scadenza quindicinale, secondo il calendario per la raccolta separata dei rifiuti, elaborato dal Municipio durante il mese di dicembre dell'anno precedente.

Durante i mesi di gennaio, febbraio e dicembre il servizio è soppresso.

Per questo servizio valgono le seguenti disposizioni:

- ▶ saranno raccolti unicamente rifiuti da giardino (erba, fogliame, ramaglia, taglio siepi);
- ▶ il materiale dovrà essere ordinatamente deposto davanti alla propria abitazione unicamente il giorno della raccolta prima delle ore 8.00;
- ▶ erba e fogliame dovranno essere depositati davanti a casa nei sacchi biodegradabili da 110 litri o da 60 litri, ottenibili unicamente presso la Cancelleria comunale al prezzo di Fr. 2.- (110 litri) rispettivamente Fr. 1.50 (60 litri) cadauno. Saranno ritirati un massimo di 5 sacchi per abitazione.
 - La ramaglia dovrà essere depositata in fascine ben legate;
- ▶ non è ammesso l'impiego di nessun altro contenitore;
- ▶ il servizio viene effettuato con qualsiasi tempo.

Art. 9 Il composto destinato ai giardini e la legna da ardere possono essere ritirati gratuitamente durante gli orari d'apertura dell'area e previo annuncio al responsabile.

Art. 10 Il Comune di Melide, proprietario dell'area di compostaggio, definisce secondo le proprie modalità le condizioni contrattuali per l'esecuzione delle opere di trattamento degli scarti vegetali, e delibera l'appalto.

La ditta deliberataria è tenuta ad operare secondo quanto previsto dagli atti d'appalto.

Art. 11 Il Municipio di Melide designa un proprio dipendente quale responsabile dell'area di compostaggio.

Egli in particolare è incaricato di:



- ▶ dirigere tutte le operazioni di deposito del materiale verificandone l'idoneità e di non accettare quello non conforme ai sensi della presente Ordinanza municipale;
- ▶ definire i quantitativi (misura in volume) provenienti da ogni utente, il quale deve fornire il proprio indirizzo ed il numero di targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto;
- ▶ richiedere la presentazione di una dichiarazione scritta rilasciata dalla Cancelleria del comune di provenienza degli scarti, che comprovi l'autorizzazione al deposito ai sensi dell'art. 3;
- ▶ notificare ai rispettivi Comuni i quantitativi di scarti vegetali depositati, considerati eccezionali ai sensi dell'art. 7;
- ▶ tenere un conteggio dei quantitativi di scarti consegnati per ogni singolo comune di provenienza degli scarti vegetali;
- ▶ definire i tempi e le modalità d'intervento della ditta appaltatrice delle opere di trattamento degli scarti vegetali, sorvegliandone l'attività e segnalando al Municipio eventuali anomalie o irregolarità;
- ▶ controfirmare i bollettini di prestazione della ditta appaltatrice, per quanto attiene alla sola attività svolta in sua presenza ed entro l'area di compostaggio;
- ▶ aggiornare sistematicamente la documentazione relativa al movimento degli scarti vegetali e presentare al Municipio un bilancio conclusivo, entro la fine di ogni anno.

Art. 12 Il Municipio di Melide procederà annualmente a richiedere ai Comuni autorizzati citati all'art. 3, la rispettiva quota di partecipazione ai costi.

Art. 13 Quale base per la ripartizione dei costi, ogni anno sarà definito il costo unitario per m³ di scarti vegetali triturati.

Il costo unitario è composto da:

- ▶ dai costi effettivi annuali per le opere di trattamento degli scarti vegetali, sulla base dei prezzi desumibili dagli atti d'appalto;
- ▶ dai costi annuali per interessi e ammortamenti relativi all'investimento;
- ▶ dalle spese correnti annue per manutenzione e miglorie dell'infrastruttura;
- ▶ dai costi per il personale addetto all'area di compostaggio.

Art. 14 Per stabilire tutti i quantitativi di scarti vegetali fanno stato le misurazioni definite dal responsabile secondo i seguenti parametri:

- ▶ 1 m³ di materiale sciolto produce 0.6 m³ di triturato;
- ▶ 1 tonnellata di materiale sciolto produce 3.0 m³ di triturato.

Art. 15 Le infrazioni alla presente ordinanza sono passibili di multa ai sensi degli art. 145 e segg. LOC, riservato l'addebito delle spese per lo sgombero dei materiali depositati abusivamente.

Art. 16 Contro la presente ordinanza pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni a norma dell'art. 192 LOC, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.



MELIDE

Art. 17 La presente Ordinanza entra in vigore con effetto 1.1.2011.

Per il Municipio:

Il Sindaco
Aldo Albisetti

Il Segretario
Alfio Vananti

RM 1113 del 6.12.2010
Pubblicata agli albi comunali dal 8.12.2010 al 23.12.2010
